COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE'

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il sottoscritto LOUVIN Lorenzo - Revisore dei conti

- esaminata la Proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 16 del 31.07.2018 con oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 (articolo 193 comma 2 del TUEL 267/2000), assestamento generale del bilancio (articolo 175 comma 8 del TUEL 267/2000). Variazione n. 3 al bilancio di previsione pluriennale e al D.U.P. per il triennio 2018/2020";
- verificata la documentazione relativa alla proposta di deliberazione sopra identificata, ricevuta in data 01 agosto 2018;
- richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 19.03.2018 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2018-2020 ed il documento di programmazione (DUP);
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 14.05.2018 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2017;
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2017;

- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/05/2018 con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione e al DUP triennio 2018/2020;
- richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 33 dell' 11/06/2018 con oggetto "Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale e al D.U.P. triennio 2018 - 2020";
- visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto inoltre l'art. 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- visto infine l'art. 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

verificate

- le proposte di variazioni da apportare al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, che saranno sottoposte al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta che riportano modifiche agli stanziamenti di bilancio con nuove entrate
    1. relative ad utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 9.087,39
    2. maggiori entrate in parte corrente pe euro 47.454,51
    3. maggiori entrate in conto capitale per euro 78.599,70

  e correlati nuovi importi di spesa per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

rilevato che:

1. non risulta rispettato il termine del 31 luglio di cui all'art. 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000;
2. permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni al bilancio stesso;

3. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
4. il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
5. risultano attualmente rispettati gli obiettivi di finanza pubblica;

esprime

- parere favorevole alla presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- parere favorevole alla variazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

Aosta, lì 03 agosto 2018 Il Revisore dei Conti